DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1978

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata di fibre tessili sintetiche e artificiali della voce ex 60.02 della tariffa doganale comune, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(78/214/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee in data 26 gennaio 1978, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata di fibre tessili sintetiche e artificiali della voce ex 60.02 della tariffa doganale comune, originarie di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in questione, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario istituito dal regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan [1];

considerando che, data l'impossibilità di realizzare fin dall'apertura di questo contingente comunitario un'integrale unificazione dei regimi d'importazione precedentemente applicati negli Stati membri, il succitato regolamento (CEE) n. 3020/77 consente, a titolo di misura transitoria, una deroga al principio dell'accesso uguale e continuo di tutti gli importatori della Comunità ai contingenti comunitari, disponendo che la suddivisione del contingente in questione debba essere adeguata soltanto gradualmente alle esigenze di approvvigionamento dei mercati;

considerando che, per questo motivo, la ripartizione del contingente in questione determina ancora talune disparità nella fissazione delle aliquote dei vari Stati membri rispetto al fabbisogno di approvvigionamento nei mercati in questione;

considerando che, secondo i dati forniti dal governo francese, nel settore dell'industria tessile interessata si registrano gravi difficolta economiche che si manifestano con una graduale diminuzione della produzione e con un costante regresso del numero dei lavoratori nel settore;

considerando che queste difficoltà economiche derivano in gran parte dalla disparità delle condizioni di concorrenza con taluni paesi (fra cui Taiwan), condizioni che consentono loro di esportare a prezzi inferiori a quelli dei produttori francesi;

considerando che le importazioni indirette in questione, che dovessero aggiungersi a quelle già realizzate, possono aggravare dette difficoltà economiche;

considerando che non è per ora possibile applicare i metodi che consentirebbero agli altri Stati membri di apportare la necessaria cooperazione;

considerando che è opportuno autorizzare per un periodo limitato l'applicazione di misure di protezione a titolo dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni che sono definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 [2], con particolare riguardo all'articolo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata di fibre tessili sintetiche e artificiali della voce ex 60.02 della tariffa doganale comune originarie di Taiwan e messi in libera pratica negli Stati membri, per le quali le domande di titolo d'importazione sono state depositate in data posteriore al 16 gennaio 1978.

[1] GU n. L 357 del 31. 12. 1977.

[2] GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

Articolo 2

La presente decisione deve essere applicata fino a quando si apriranno nella Repubblica francese nuove possibilità d'importazione nei confronti di Taiwan per i prodotti in questione, ma comunque sino a non oltre il 31 dicembre 1978.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Wilhelm HAFERKAMP